

La Biennale di Venezia
Ca' Giustinian
San Marco 1364/a, 30124 Venezia
tel. + 39 041 5218711
fax + 39 041 2728329
p.IVA e C.F. 00330320276
www.labiennale.org



Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro
Archivio Storico

10-ott-18 partenza
Prot. n 2473 ACQ

Venezia, 10 ottobre 2018

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA DI PALAZZO CA' GIUSTINIAN, DELLA BIBLIOTECA DELL'ARCHIVIO STORICO DELLE ARTI CONTEMPORANEE E DELLA TORRE TELEMETRICA DELL'ARSENALE nel periodo 01 dicembre 2018 – 30 novembre 2021

Una ditta ha inviato la seguente comunicazione: si riporta di seguito la stessa e risposta fornita.

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti inoltrata in data 03.10.2018 la sottoscritta [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della ditta [REDACTED] formula la presente in riscontro alla nota prot. 2447 ACQ del 05.10.2018 per comunicare quanto segue.

QUESITO 1

In risposta al quesito 1, Codesta Fondazione ha chiarito che il servizio "si deve svolgere in relazione a immobili con le caratteristiche citate al punto 7 del Disciplinare di Gara" che disciplina invece i "requisiti di capacità economica e finanziaria".

Sembrirebbe, quindi, che con tale previsione Codesta Fondazione piuttosto che operare una selezione in funzione del possesso di "analoga esperienza nel settore" (aver già svolto servizi di pulizia presso altri committenti) abbia voluto riservare la partecipazione alla procedura aperta unicamente a quelle aziende che abbiano svolto attività di pulizia presso strutture identiche a quelle oggetto della gara, operando con ciò una qualificazione non già sulla natura del servizio (servizio di pulizia) bensì sulle superfici oggetto del servizio (uffici/sedi direzionali in palazzi storici e/o vincolati).

Tale previsione appare essere in contrasto con l'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) che non prevede affatto tale limitazione, nonché con un consolidato indirizzo giurisprudenziale in quanto limita il principio di favor participationis alle gare pubbliche.

Il requisito dei servizi analoghi non richiede servizi identici: l'importante è che siano svolti nel medesimo settore imprenditoriale.

Il Tar Sicilia (Tar Sicilia, sez. II, 12 luglio 2018, n. 1609) doveva valutare l'analogia tra convogli a trazione diesel e quelli a trazione elettrica ai fini dell'integrazione del requisito di capacità tecnica richiesto da un bando di gara, laddove veniva richiesto di dimostrare la fornitura di "convogli per il trasporto di passeggeri su rete ferroviaria" non già identici a quelli oggetto della gara (ovverosia convogli a trazione elettrica) bensì con caratteristiche "analoghe".



Il Tar Sicilia, a tal proposito, cita un indirizzo giurisprudenziale consolidato, per cui la nozione di "servizi analoghi" non deve essere assimilata a quella di "servizi identici", dovendo ritenersi soddisfatta la prescrizione della legge di gara tutte le volte in cui il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto.

Inoltre "il concetto di "servizio analogo", e parimenti quello di "fornitura analoga", deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l'apertura del mercato attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.

Secondo la sentenza in commento, sono ormai chiari i contenuti della cd. "analogia" ai fini della valutazione dei servizi dichiarati in sede di gara per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica ricomprendendo tutti quei servizi/forniture resi nel medesimo settore imprenditoriale. E ciò perché è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale "Nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor participationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo" (Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944).

A tal proposito il Tar Palermo si richiama alla propria giurisprudenza, laddove veniva chiarito che "la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche". (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18 novembre 2014, n. 2892).

A proposito del tipo di valutazione da effettuare, i giudici Palermitani ritengono che non sia decisiva la natura del singolo servizio o della singola fornitura. E infatti quand'anche un singolo servizio (o fornitura) non possa considerarsi pienamente "analogo" a quello oggetto di gara, la valutazione che dovrà compiere la stazione appaltante non potrà che essere di tipo complessivo e ciò in quanto la sommatoria di tutti i servizi o forniture dichiarate può ragionevolmente essere considerata quale indice di idoneità tecnica alla corretta esecuzione dell'appalto e di affidabilità.

QUESITO 2

In merito al quesito 2, probabilmente c'è stata una errata interpretazione del quesito da noi formulato. La scrivente intendeva chiedere quale fosse il valore medio annuo da raggiungere nel caso di imprese che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni.

Il quesito è però di facile interpretazione alla luce di quanto specificato all'ultimo comma dell'art. 7 del Disciplinare di Gara" che chiarisce che i valori minimi richiesti vanno rapportati secondo la formula [fatturato richiesto/3 x anni di attività] e [costo per la dotazione organica/3 x anni di attività].

—000—

La procedura aperta qui bandita, riguarda l'esecuzione di normali attività di pulizia, benché effettuate in immobili "di pregio", con l'ulteriore precisazione che dall'appalto, come indicato al punto 1.2 del Capitolato d'Oneri, sono esclusi "le opere d'arte e i dipinti ubicati presso gli spazi di Palazzo Cà Giustinian". Non trova quindi alcuna valida motivazione siffatta preclusione che è riferita unicamente alla tipologia di ambienti (uffici/sedi direzionali in palazzi storici e/o vincolati) e non alla natura del servizio (servizio di pulizia),



ragion per cui si ritiene che ben possa essere ammesso a partecipare alla procedura aperta un concorrente che abbia maturato analoga esperienza presso strutture similari.

La società [REDACTED] è iscritta alla CCLAA di [REDACTED] per tutte le attività indicate all'art. 1 del D.M. 274/97 (pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) ed è in possesso di adeguata esperienza pregressa maturata presso pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

Si chiede a Codesta Fondazione, di voler riconsiderare il quesito posto alla luce delle argomentazioni che precedono e di voler modificare, in autotutela, la previsione indicata all'art. 7 del Disciplinare di Gare favorendo la partecipazione alla gara ad un maggior numero di concorrenti, come previsto dal Codice degli Appalti. Si rappresenta, infine, che in caso di ulteriori dubbi o perplessità in merito, Codesta Fondazione potrà richiedere apposito parere, anche vincolante, all'ANAC.

RISPOSTA

Con riferimento a Vs. nota, con la quale ritornate sul quesito relativo ai requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale di cui ai punti 7 e 8 del Disciplinare di Gara, si evidenzia che il requisito richiesto non prevede lo svolgimento di servizi identici bensì analoghi, in considerazione di nature caratteristiche degli edifici – sede di uffici e biblioteca della Fondazione – cui si riferisce l'appalto.

Si richiama a tal fine l'Allegato 1 *Modalità di esecuzione del servizio*, allegato al Capitolato d'Oneri, in base al quale presso Ca' Giustinian (edificio vincolato) superifi e oggetti da pulire a cura dell'aggiudicatario del servizio, come precisato nell'Allegato 1 *Modalità di esecuzione del servizio* e nell'Allegato 1.1 allegati al Capitolato d'Oneri, di cui si riporta estratto, sono materiali antichi di pregio (pavimenti in terrazzo alla veneziana, porte in radica, parquet, lampadari di murano, etc..) e delicati per i quali è prescritto l'uso di prodotti specifici di qualità diversi dai comuni prodotti per la detersione.

Si riporta per comodità l'estratto dell'allegato:

In particolare per:

- la **pulizia dei tappeti** sono richieste attrezzature idonee (aspirapolvere, battimoquette e macchina ad iniezione-estrazione) e se necessario o richiesto, la pulitura con schiuma a secco;
- la pulizia dei **pavimenti in terrazzo alla veneziana** in calce ed in cemento non è consentito l'uso di detergenti a base di ammoniaca e candeggina e detersivi a base di acido cloridrico, in quanto a lungo andare possono corrodere la superficie. Le superfici dovranno essere solamente lavate e pulite con detergenti neutri; mentre nel trattamento bimestrale dovrà essere utilizzato il prodotto specifico RIVIERA SUPER C per gres marmi e graniglie della ditta CEMICA SPA e nel trattamento semestrale dovrà essere utilizzato il prodotto specifico Eco-Cera Liquida FilaClassic;
- il **trattamento di tutte le porte in radica** al primo piano di Palazzo Ca' Giustinian dovrà essere utilizzata cera Ambra;
- la pulizia **dei pavimenti in parquet** (Sala delle Colonne e secondo piano nobile di Palazzo Ca' Giustinian) potranno essere usati i prodotti Deterplus o Olio vivo dosati e sciolti in acqua. (rif. pg. 6).



la Biennale di Venezia

Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro
Archivio Storico

Si evidenzia inoltre la presenza di dipinti e oggetti artistici della Biennale, che – pur non essendo oggetto del servizio di pulizia – dovranno essere trattati dall'aggiudicatario con la massima attenzione riguardo al rischio di *"urto danneggiamento o manomissioni degli stessi durante lo svolgimento dei servizi previsti da appalto."*

Inoltre si richiama l'attenzione sulla parte di servizio relativa agli spazi che ospitano la Biblioteca della Fondazione, dentro la quale sono ospitati oltre duecentomila volumi, tra i quali libri e opuscoli storici molto rari.

Alla luce di quanto sopra e di quanto previsto dal Capitolato la Commissione di Gara valuterà comunque i servizi analoghi a quelli di cui all'appalto effettuati dai concorrenti e dichiarati nella documentazione presentata nell'ambito del procedimento concorrenziale.

Distinti saluti

Responsabile Unico del Procedimento
Fabio Pacifico